

D. Lgs. 28/2011_ DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE IN MATERIA DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

EDIFICI NUOVI O RISTRUTTURATI: NEL 2018 L'OBIETTIVO RINNOVABILI SALE AL 50%

Si ricorda che **per le pratiche presentate dal 1° gennaio 2018** sono entrati in vigore i **nuovi obblighi stabiliti dal D. lgs. 28/2011.**

Si è conclusa, infatti, la proroga degli obblighi originariamente previsti a partire dal 1° gennaio 2017 disposta dal Decreto *Milleproroghe* (DL 244/2016) e dato atto che non sono state previste ulteriori proroghe.

Per i **titoli abilitativi richiesti/presentati entro il 31 dicembre 2017** resta fermo l'obiettivo di soddisfare con rinnovabili il 35% dei consumi degli impianti termici.

Il D Lgs 28/2011 all'art. 11, stabilisce che negli **edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione rilevante** (definita all'art. 2 comma 1 lett. m) in base a titoli abilitativi presentati dal **1° gennaio 2018**, gli **impianti per la produzione di energia termica** devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il **contemporaneo** rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e del 50% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento (vedere allegato 3 del Decreto).

Tali obblighi, specifica la norma, non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Per **energia da fonti rinnovabili**, ai sensi del D. Lgs. 28/2011, si intende l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica (accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore), geotermica (immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre), idrotermica (immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore) e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Nel caso in cui, per **impossibilità tecniche certificate** dal progettista inerenti la dimostrazione dell'impossibilità di applicare tutte le soluzioni tecnologiche disponibili, non sia possibile rispettare la normativa, la norma richiede comunque di ottenere un **indice di prestazione energetica** complessiva dell'edificio che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del D. Lgs 192/2005.

L'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 28/2011 **comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.**

RINNOVABILI, LE REGOLE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

In caso di utilizzo di **pannelli solari termici o fotovoltaici** disposti sui tetti degli edifici, la norma prescrive che i componenti siano aderenti o integrati nei tetti, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

La potenza elettrica, misurata in kW, degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze), dev'essere calcolata secondo la formula indicata nell'Allegato 3 al D. Lgs. 28/2011.

D. Lgs. 28/2011_ DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE IN MATERIA DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

CASI PARTICOLARI

- **centri storici (zto A)**: le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50%;
- **edifici sottoposti a vincolo storico e artistico** ai sensi della Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: gli obblighi dell'art. 11 non si applicano
- mentre agli **edifici specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici**, non si applicano qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.
- **edifici pubblici**: gli obblighi sono incrementati del 10%;
- **edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento** che copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria: non sono soggetti all'obbligo dell'art. 11.

BONUS VOLUMETRICO

Ai sensi dell'art. 12 del [D. Lgs. 28/2011](#), i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazione rilevante su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in **misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori** di cui all'allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un **bonus volumetrico del 5 per cento**, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Attenzione: poiché non possono essere assegnati più contributi volumetrici per il medesimo risultato, tale bonus non può essere chiesto in aggiunta a quello previsto dall'art. 114 del [Regolamento Edilizio Comunale](#) essendo relativo ai medesimi aspetti.

Inoltre, qualora l'incentivo dell'art. 114 [REC](#) venga chiesto congiuntamente al bonus volumetrico del Piano Casa previsto per la classe energetica B (ora A2), potrà essere riconosciuto il 50% dell'incentivo di cui all'art. 114 REC qualora l'intervento realizzi la classe energetica massima prevista (ora A4).

Per gli interventi Piano Casa ex art. 3 con ampliamento di volume in classe A4, invece, non è ammissibile l'applicazione di altre tipologie di incentivi volumetrici (art. 114 Rec, art. 12 D. Lgs 28/2011).